

E' stato pubblicato in G.U. il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", C.d. "Decreto Aiuti". L'INPS, con Messaggio n. 2397 del 13 giugno ha fornito indicazioni sulle modalità con cui i datori di lavoro dovranno erogare, con la retribuzione del mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari ad € 200.

Beneficiari

- “Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121 , della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa [dichiarazione del lavoratore](#) di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18 ”.

Ttale indennità è riconosciuta:

- “per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022” e “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità [...] è compensato attraverso la denuncia” Uniemens;
- in automatico, in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione - da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiara, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18 ”;
- ai “lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121 , della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità”;
- ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro”.

Possono accedere al beneficio tutti i **lavoratori dipendenti di datori di lavoro**,

pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Nel computo della soglia di reddito da rispettare per la legittima spettanza vanno inclusi tutti i redditi di qualsiasi natura con la sola eccezione dei seguenti:

- rendita casa di abitazione e relative pertinenze;
- trattamenti di fine rapporto;
- emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata;
- ANF, assegni familiari e assegno unico universale;
- assegni di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione;
- indennità di accompagnamento.

L'importo erogato a titolo di bonus è esente da imposte.

La medesima indennità una tantum è prevista per i **disoccupati e i cassintegrati a zero ore** che risultino tali nel mese di giugno prossimo. In entrambi i casi l'importo sarà erogato dall'INPS nel mese di luglio.

Il bonus spetta a tutti i lavoratori dipendenti purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, imponibile ai fini previdenziali, pari a **€ 2.692,00**.

L'indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro: è possibile chiedere il pagamento dell'indennità una tantum a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest'ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro.

Qualora per il medesimo lavoratore dipendente, risultasse che più datori di lavoro abbiano compensato la predetta indennità una tantum di € 200, l'INPS comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente.

Al riguardo, l'importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione.

Nel caso in cui in sede di conguaglio dovesse emergere la non spettanza per superamento del limite reddituale, l'azienda provvederà al recupero di quanto erogato in unica soluzione o in 8 rate mensili a decorrere da dicembre 2022.

I lavoratori domestici dovranno richiederne l'indennità direttamente all'ente che procederà al pagamento senza il tramite della famiglia datrice di lavoro. Per

accedere ai servizi inps è necessario SPID, TS o CNS attivi o per tramite di un patronato. Lo studio sta attivando il canale per svolgere tali pratiche.

L'erogazione dell'indennità una tantum genera un credito che il datore di lavoro può compensare in sede di denuncia contributiva mensile.